

**COMUNE DI PONSO**  
**Provincia di Padova**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

**ART. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale finalizzati al ricovero di nuclei familiari di anziani ed invalidi civili.
2. Gli alloggi di cui si tratta, consistenti in n° 6 unità immobiliari, ubicati in Via Don Angelo Rizzo, si integrano nel piano delle strutture preposte al disegno complessivo di intervento sociale, sanitario e culturale rivolto agli anziani autosufficienti e/o a favore degli invalidi civili con percentuale di invalidità maggiore del 46% e comunque autosufficienti.
3. Gli alloggi predetti sono di varie tipologie:  
B1- mq. 93,68  
B2 – B7 mq. 84,70  
B3 - B6 mq. 85,19  
B4 mq. 96,64

come evidenziato nelle allegate planimetrie (sub. A- B- C)

**ART. 2 – Pubblicazione del bando**

1. Il Comune di Ponso provvederà all'assegnazione del suddetto patrimonio immobiliare disponibile per alloggi finalizzati, previa pubblicazione di apposito bando di concorso all'Albo del Comune ed affissione di appositi manifesti in altri luoghi pubblici.

**ART. 3 - Canone e durata**

1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente ed economicamente più deboli i canoni di locazione sono determinati facendo particolare riferimento alla situazione economica ed ai requisiti soggettivi dei componenti stessi.
2. La durata del contratto di locazione non potrà essere inferiore ad anni quattro. Il contratto verrà rinnovato dopo aver accertato il mantenimento dei requisiti necessari per l'assegnazione di cui all'art. 5 del bando e si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni qualora sei mesi prima della scadenza i contraenti non comunicassero la disdetta.
3. I canoni di affitto verranno, di regola, versati in quote mensili anticipate. A garanzia dell'osservanza delle condizioni contrattuali, gli assegnatari degli alloggi dovranno versare una cauzione pari a n. 3 mensilità del canone.
4. La revisione periodica del canone potrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nella legge 27 luglio 1978 n. 392 e sue modificazioni ed integrazioni.

**ART. 4 – Bando**

1. Nel bando di concorso dovrà essere indicato:
  - Il termine di presentazione delle domande
  - I requisiti per partecipare all'assegnazione
  - La documentazione necessaria
  - I criteri per la determinazione del canone
  - I criteri per l'assegnazione del punteggio
  - Le modalità di ricorso

## **ART. 5 – Requisiti per l'assegnazione**

1. Per conseguire l'assegnazione degli alloggi comunali occorre il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Aver superato l'età di anni 50, sia per uomini che per donne (tale requisito non è necessario per gli invalidi civili di cui sopra).
  - b) Avere un nucleo familiare concorrente per l'assegnazione composto da una a tre persone massimo.
  - c) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri stati svolge o abbia svolto nell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente. (art. 2, comma 1, L.R. 10/96).
  - d) Residenza anagrafica nel Comune di Ponso da almeno 4 anni.
  - e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualsiasi forma concessi.
  - f) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sia dal punto di vista strutturale e/o dal punto di vista della tutela e integrazione sociale da comprovarsi con apposita relazione dell'assistente sociale.
  - g) Fruire di un reddito complessivo del nucleo familiare nella misura e nelle condizioni che saranno stabilite nel bando di concorso.
  - h) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto f) su uno o più alloggi, anche sfiti, ubicati in qualsiasi località.

### 2. Per nucleo familiare si intende:

2.1 La famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali e riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

2.2 Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia stata instaurata almeno due anni prima della data del bando di concorso in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico, sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi.

I requisiti tutti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere e), f), e h) da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione delle domande nonché al momento dell'assegnazione.

## **ART. 6- Domanda di partecipazione**

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate unicamente su modelli appositamente predisposti dal Comune di Ponso.
2. La dichiarazione non veritiera sarà punita ai sensi della legge penale (art. 496 del Codice Penale).
3. I punteggi preferenziali previsti nelle domande saranno assegnati solo dietro produzione dei relativi validi documenti che attestano la legittimità del possesso dei requisiti.

4. Nella domanda deve essere attestato il possesso dei seguenti requisiti:
  - a. Cittadinanza italiana, residenza, stato di famiglia del richiedente alla data del bando
5. Deve inoltre essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:
  - a. posizione del nucleo familiare, con dati anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente il nucleo familiare secondo lo schema allegato alla domanda;
  - b. la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il nucleo familiare dei requisiti di cui alle lett. e), f), e h), dell'art. 5 del presente regolamento;
6. Documentazione necessaria per il punteggio da assegnare:
  - a. Residenza
  - b. Certificato dell'U.S.L. attestante l'anti-igienicità dell'alloggio sotto il profilo della mancanza dei servizi igienico-sanitari o di allacciamento a rete di fornitura di acqua potabile.
  - c. Disdetta per finita locazione debitamente inviata tramite lettera raccomandata a.r. o copia del provvedimento esecutivo di sfratto.
  - d. Certificazione rilasciata da tecnico abilitato attestante la precarietà statica dell'alloggio attuale.
  - e. Certificazione dello status di comodato d'uso dell'alloggio di residenza ovvero la mancanza effettiva di dimora abituale.
7. Autorizzazione al Comune per il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

#### **ART. 7 – Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria**

1. Il Responsabile dei Servizi sociali, supportato dal Segretario comunale e dall'Assistente sociale, provvede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancante. Provvede alla attribuzione provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato e formula la graduatoria.

#### **ART. 8 – Punteggi**

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate in base a punteggi. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del proprio nucleo familiare. La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

1.1. Nucleo familiare composto dal solo richiedente	Punti 1
1.2. Richiedente che abbia ricevuto comunicazione ufficiale di disdette per finita locazione	Punti 2
1.3. Sfratto esecutivo	Punti 3
1.4. Assoluta anti-igienicità dell'alloggio (per tale va inteso quello privo di servizi igienico sanitari o di allacciamento a reti di fornitura di acqua potabile)	Punti 3
1.5. Condizioni di sovraffollamento dell'alloggio	Punti 2
1.6. Precarietà statica dell'alloggio	Punti 3
1.7. Comodato d'uso dell'alloggio ovvero la mancanza effettiva di dimora abituale	Punti 2
1.8. Presenza di persone portatrici di handicap	Punti 2

### **ART. 9 – Formazione della graduatoria**

1. Entro 40 giorni dal ricevimento delle domande, il Responsabile dei Servizi Sociali forma la graduatoria provvisoria, la quale, pubblicata all'Albo per gg. 15 consecutivi, è soggetta nei termini ad opposizione.
2. Il Responsabile dei Servizi Sociali decide, con il supporto del Segretario comunale, sulle opposizioni pervenute e formula entro 30 giorni, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, la graduatoria definitiva che viene quindi sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria che, a tutti gli effetti, conserva validità per anni due e comunque fino a quando non venga rinnovata.
3. Stante la diversità delle superfici degli alloggi ed il conseguente numero dei vani, l'assegnazione di uno specifico alloggio dovrà tener conto del numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario (a minor numero di componenti dovrà corrispondere l'alloggio di minor superficie).

### **ART. 10 – Assegnazione**

1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria è disposta con deliberazione della Giunta Municipale.
2. Il Responsabile dei Servizi Sociali, sulla base del provvedimento emanato dalla Giunta Municipale, provvede alla convocazione con lettera raccomandata a.r., dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio stesso. Lo stesso deve essere occupato entro e non oltre gg. 30 dall'assegnazione; l'inosservanza di tale onere comporta la decadenza dell'assegnazione stessa.

### **ART. 11 – Subentri**

1. In caso di decesso del concorrente o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare a norma delle disposizioni di cui al vigente Codice Civile e della legge 392/78 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alle decisioni del giudice.
2. Al momento della suddetta voltura il Comune verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla pertinenza nell'alloggio.

### **ART. 12 – Sospensione dell'assegnazione**

1. Qualora, successivamente alla comunicazione dell'atto di assegnazione, e comunque prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, la Giunta comunale, su proposta del Responsabile dei Servizi Sociali, procede alla esclusione del concorrente dalla graduatoria.
2. Per l'annullamento dell'assegnazione si applicano le disposizioni di cui al seguente articolo 15.

### **ART. 13 – Annullamento dell'assegnazione**

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento della Giunta Municipale, nel caso di:
  - assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
  - assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate, il Responsabile dei servizi sociali contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo gg. 15 per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate, la Giunta Municipale pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il Responsabile dei Servizi sociali. Il provvedimento della Giunta ha carattere definitivo.

### **ART. 14 – Disposizioni sull'utilizzo dell'alloggio**


1. Gli assegnatari devono servirsi dell'alloggio con ogni cura e diligenza assumendo tutte quelle opere di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie e che la legislazione vigente in materia pone a carico dell'utilizzatore. E' fatto divieto assoluto di apportare modifiche strutturali di qualsiasi tipo.
2. Gli assegnatari rispondono di tutti i deterioramenti prodotti all'alloggio, al fabbricato ed alle pertinenze per colpa loro o di persone da essi immesse, anche temporaneamente, nell'alloggio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1588 del codice civile. E' comunque facoltà dell'Amministrazione prelevare dal deposito cauzionale le somme per danni o inadempienze dell'assegnatario relativamente alle spese di conduzione dell'alloggio e delle parti comuni poste a carico del medesimo.
3. Al termine dell'assegnazione i locali dovranno essere consegnati in buono stato, fatto salvo il deterioramento d'uso, nelle condizioni in cui è stato consegnato e risultante da un verbale di consegna sottoscritto dalle parti.
4. E' fatto assoluto divieto di destinare l'alloggio o parte di esso o i suoi annessi ad usi diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento ed è altresì vietato sublocare gli alloggi o cederli a persone non autorizzate dall'Amministrazione.
5. Fanno carico all'assegnatario tutte le spese per i consumi in genere. Sono altresì a carico degli stessi le spese inerenti i contratti per le forniture di acqua, luce e gas.

### **ART. 15- Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme legislative in materia.


### **ART. 16 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'esame, senza rilievi, dell'Organo Regionale di Controllo.





SUB C



scala B

TO  
0 m.